

Rep. n° 2/2023

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE AI SENSI DELL' ART. 15 DELLA L. 241/1990 PER

IL MONITORAGGIO DELLE MANIFESTAZIONI ACRIDICHE

Attuazione del "Piano d'Azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna" di cui alla Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022 del Servizio Fitosanitario Centrale e della D.G.R. n. 26/45 dell'11 agosto 2022 e delle direttive di

cui alla D.G.R. n 4/1 del 16 febbraio 2023

L'Agenzia LAORE Sardegna - Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura - (nel seguito denominata anche "Agenzia Laore" o "l'Agenzia"), C.F.P. IVA 03122560927, nella persona del Direttore del Servizio Sviluppo e sostenibilità delle attività agricole Dott. Marcello Giovanni Onorato, domiciliato per il suo incarico presso la sede dell'Agenzia LAORE, in Cagliari, alla Via Caprera n. 8, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Agenzia

e

Anela

il Comune di _____ (di seguito denominato "Comune") con sede legale in

Anela Roma 65 00237220900
_____, via _____ C.F. _____, rappresentato dal

Nurra Giangiuseppe
Sindaco _____, che per la predetta carica è domiciliato presso la

Anela Roma 65
sede di _____ in via _____, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente

e

il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile del Comune di Anela, C.F. 92152180904,

in persona del Onida Tonio

e

ESAS/S/P n. 953

Anela
la Compagnia Barracellare del Comune di _____ (di seguito denominata

Anela Roma
"Compagnia") con sede legale in _____, via _____ C.F. _____

900385907 Lisai Piero
_____, rappresentata dal legale rappresentante _____ nato a _____

Anela 29/07/1965
_____, il _____, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo

interesse della Compagnia, per la carica domiciliato presso la sede della Compagnia

stessa;

RICHIAMANTI

- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile";
- la legge regionale del 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i.;
- la legge regionale del 15 luglio 1988, n. 25 e s.m.i.;

PREMESSO CHE

- Laore Sardegna è l'Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale. Promuove lo sviluppo integrato dei territori rurali e la compatibilità ambientale delle attività agricole favorendo la multifunzionalità delle imprese, le specificità territoriali, le produzioni di qualità e la competitività sui mercati.
- Ai sensi dell'art. 13 del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), ai comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo

ESAS.PA.81 JES 45 54 .C.B.C AJA OTABSIJA

quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

- Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile), rurbicato "Gruppi comunali di protezione civile", i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica.

Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento (art. 2 del D.Lgs. n. 1/2018).

- Le Compagnie Barracellari, ai sensi dell'art. 2, punto 3 della legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988, sono tenute a collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito della salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere.

- Dal 2020 alcune zone della Sardegna centrale sono state interessate dal fenomeno delle invasioni di cavallette della specie *Dociostaurus Maroccanus*, comunemente nota come "locusta del Marocco". Quest'ultima è passata dalla fase solitaria alla fase gregaria, durante la quale si assiste alla formazione di sciami in grado di provocare la completa distruzione della vegetazione, causando ingenti danni economici e sociali.

- Il Servizio Fitosanitario Centrale con Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022 ha approvato il "Piano d'Azione di contrasto e contenimento delle infestazioni acridiche

in Sardegna", recante le misure fitosanitarie d'emergenza finalizzate al contrasto e al contenimento dell'organismo nocivo *Dociostaurus maroccanus*.

- Il citato Piano d'Azione, recepito con Delibera di Giunta Regionale n. 26/45 del 11 agosto 2022, prevede tra i soggetti attuatori i Comuni.

- La Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22 (Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazione di bilancio), all'art. 1, comma 6 "Disposizioni in materia di agricoltura e pesca", ha autorizzato a favore dell'Agenzia Laoore la spesa per le attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

- In attuazione del Piano d'Azione, il Servizio Fitosanitario Regionale, con determinazione n. 103/2023 del 7 febbraio 2023, ha istituito "l'Area Delimitata" (allegato A) per l'organismo nocivo *Dociostaurus Maroccanus*, distinguendo tra: "Zona infestata" (allegato B), "Zona infestata ad alto rischio" (allegato C), "Zona infestata a rischio" (allegato D) e "Zona Cuscinetto" (allegato E).

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/1 del 16.02.2023 (Attività di lotta integrata contro le infestazioni acridiche in Sardegna. Direttive per l'Agenzia Laoore per l'utilizzo dei fondi 2022. Legge regionale 12 dicembre 2022, n. 22, art. 1, comma 6) prevede che Laoore Sardegna debba predisporre il "Piano operativo degli interventi fitosanitari", nonché provvedere alla sua attuazione, anche avvalendosi di soggetti terzi pubblici e/o privati, con i quali potrà stipulare appropriate convenzioni.

VALUTATO CHE

- la prima fase di attuazione del "Piano operativo per la lotta antiacridica" consiste nel monitoraggio della popolazione dell'insetto mediante la georeferenziazione delle zone in cui si sviluppa e dei siti di ovideposizione;
- si tratta di attività urgenti e indifferibili;
- per quanto sopra esposto, è necessaria la sottoscrizione di uno specifico accordo di collaborazione tra i soggetti interessati al fine di regolare e organizzare l'esecuzione degli interventi di monitoraggio contro le invasioni di cavallette, secondo le indicazioni del Piano d'Azione citato, definendo le rispettive competenze e attribuzioni;
- a tale scopo l'Agenzia Lavori Sardegna ritiene di poter procedere alla stipula di un accordo ex art. 15 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività, le tempistiche, i mezzi da utilizzarsi, il rimborso delle spese e ogni altro connesso adempimento;

DATO ATTO CHE

- la presente convenzione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, in quanto risultano soddisfatte tutte le condizioni previste dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- la convenzione è altresì conforme a quanto previsto dall'ANAC con Delibera n. 567 del 31 maggio 2017 per l'esclusione dal campo applicativo delle direttive appalti, poiché disciplina un interesse pubblico comune alle Parti, prevedendo compiti e responsabilità reciproche;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti per l'attuazione del "Piano d'Azione per il contrasto e il contenimento delle infestazioni acridiche in Sardegna" di cui alla Ordinanza n. 1 del 3 agosto 2022 del Servizio Fitosanitario Centrale e della D.G.R. n. 26/45 dell'11 agosto 2022, nonché delle direttive di cui alla D.G.R. n. 4/1 del 16 febbraio 2023, in quanto attività di interesse comune.

L'oggetto dell'intervento consiste nell'attuazione delle attività di monitoraggio contro le invasioni della specie di ortottero *Dociostaurus maroccanus*, al fine di contrastarne la diffusione.

Articolo 2 - Durata

La durata del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed è stabilita sino al termine delle relative attività, secondo le indicazioni dell'Agenzia Laore.

Articolo 3 - Requisiti

Il Gruppo comunale volontari Protezione Civile e la Compagnia barracellare, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano i seguenti requisiti, impegnandosi a mantenerne il possesso per tutta la durata della stessa:

- disporre di personale adeguato all'attività da svolgere, che sia in possesso di certificata idoneità fisica;
- dotare il personale di idonei DPI e vigilare sul rispetto delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

Al venir meno dei suddetti requisiti, la presente convenzione cesserà di avere effetto tra le Parti, con ogni conseguente responsabilità a carico della Parte inadempiente.

Art. 4 - Attività e obblighi delle parti

Nel rispetto del principio di leale collaborazione e in conformità ai propri ordinamenti, le Parti si impegnano a dare piena attuazione al presente Accordo e ad effettuare le attività descritte nel successivo articolo 5.

L'Agenzia si riserva la facoltà di verificare che gli obiettivi siano correttamente perseguiti, esercitando i controlli che riterrà opportuni.

Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare reciproca immediata comunicazione delle eventuali interruzioni che dovessero insorgere per giustificato motivo.

Compiti dell'Agenzia Laore

L'Agenzia si impegna a svolgere le attività di organizzazione, coordinamento e controllo delle squadre avvalendosi dei propri tecnici. Gli stessi saranno deputati a impartire disposizioni in merito all'attività da svolgere quotidianamente, nonché a fornire gli eventuali aggiornamenti sulle variazioni del programma giornaliero, garantendo la necessaria formazione "in campo".

Il controllo delle presenze viene effettuato da Laore, a cura dell'incaricato del coordinamento, mediante un foglio di rilevazione degli interventi giornalieri di ciascun operatore, che riporterà la firma di presenza su un apposito modulo.

Compiti del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile e della Compagnia Barracellare

Il Gruppo comunale volontari Protezione Civile e la Compagnia barracellare si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane necessarie per poter procedere alla fase del monitoraggio per tutta la durata dell'intervento, nel numero concordato con l'Agenzia in base ai parametri di superficie da monitorare e alla presenza dei siti di oviedoposizione. Dovranno, inoltre, garantire che almeno uno su tre operatori del proprio gruppo dispongano di un telefono cellulare idoneo a supportare la tecnologia GPS

e dotato di adeguata connessione dati, sul quale possa essere installata l'apposita applicazione gratuita messa a disposizione dall'Agenzia Laore.

Compiti del Comune

Il Comune fornirà la collaborazione e il supporto necessario ad assicurare la buona riuscita delle attività svolte dal Gruppo Comunale Protezione Civile e dalla Compagnia.

Art. 5 - Modalità di attuazione dell'intervento

Ai fini dell'attuazione della lotta antiacridica è necessario iniziare la fase di monitoraggio tra fine marzo ed i primi di aprile, in funzione dell'andamento agrometeorologico, quando si osserveranno le prime fuoruscite delle neanidi dal terreno. Le attività dovranno proseguire almeno fino al mese di giugno. Si effettuerà un costante monitoraggio in alcuni siti spia per dare inizio al controllo del territorio interessato. Si utilizzeranno, inoltre, dei modelli previsionali agrometeo.

Il monitoraggio inizierà dai punti nei quali sono state segnalate le cavallette durante le deposizioni nel 2022 dai tecnici Laore e continuerà nei siti nei quali l'ovideposizione risulta molto probabile.

Alcuni siti dovranno essere monitorati più volte durante la stagione e saranno necessarie numerose squadre composte da 7/10 operatori, oltre ai tecnici di Laore.

Ogni squadra dovrà monitorare circa 6 blocchi al giorno, secondo le indicazioni del tecnico Laore, o la quantità necessaria derivante dalle valutazioni che verranno effettuate dalla centrale operativa.

Le squadre avranno a disposizione un'apposita App che consentirà di visualizzare:

- la posizione in cui si trova lo scout (rilevatore), la foto aerea della zona e il reticolo dei blocchi virtuali di 50 ettari (707x707 metri, nei quali è stato

suddiviso il territorio da monitorare; i blocchi saranno numerati con apposita codifica);

- il piano dei campionamenti nel corso della stagione (monitoraggio dei blocchi);

L'App consentirà all'operatore di geo-referenziare il punto ove si è evidenziata la fuoriuscita delle neanidi dal terreno (focolai).

Le attività dovranno svolgersi in conformità al "Piano Operativo degli Interventi Fitosanitari" predisposto dall'Agenzia Laore Sardegna ai sensi del punto 3 della D.G.R.

4/1 del 16 febbraio 2023, denominato "La lotta contro il *Dociostaurus Maroccanus* 2023".

Le unità in campo dovranno operare anche il sabato e la domenica, negli orari e secondo le modalità impartite dai tecnici Laore.

Il piano di monitoraggio potrà all'occorrenza subire delle modifiche, determinate dall'andamento e dallo sviluppo delle forme che fuoriescono dal terreno, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici di Laore.

Articolo 6 - Coperture assicurative

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il legale rappresentante della Compagnia e del Gruppo comunale volontari Protezione Civile dichiarano:

- di aver stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio infortuni e malattia e per responsabilità civile verso i Terzi (RCT) per il proprio personale;
- di impegnarsi a verificare che le squadre che prestano la propria attività siano coperte da idonea polizza assicurativa.

Art. 7 - Responsabili di attuazione dell'Accordo

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente Accordo il responsabile per l'Agenzia

Laore Sardegna è individuato nel Direttore del Servizio Sviluppo e Sostenibilità delle

Attività Agricole.

Il responsabile dell'attuazione per il Comune è individuato nel Cosseeddu Bastiano.

Il responsabile dell'attuazione per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile è

individuato nel **Onida Tonio**.

Il responsabile dell'attuazione per la Compagnia barracellare è individuato nel

Lisai Piero.

Art. 8 - Oneri finanziari e rimborsi spese

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al presente Accordo di Collabora-

zione, è riconosciuta al Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile e alla Compagnia

barracellare, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna for-

ma di corrispettivo, una somma pari ad euro 54,00 giornaliere per ogni unità impiegata

per 6 ore, equivalente ad euro 9,00/ora.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di gua-

dago, l'onere finanziario derivante dal presente Accordo, nell'ottica di una reale

condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effet-

tivamente sostenute.

Al fine di procedere al pagamento, la Compagnia e il Gruppo Comunale Volontari dovrà

presentare relativa nota di addebito corredata di uno schema riepilogativo delle gior-

nate/uomo lavorate.

Il pagamento a favore del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile sarà effettuato

mediante accreditamento sul C/C bancario N. **70650559** presso la Banca

Banco di Sardegna Via **Gioberti n. 3 Bono** IBAN **IT48G0101584910000070650559** mese

per mese, entro 30 giorni dalla presentazione della necessaria documentazione richiesta da Laore.

Il pagamento a favore della Compagnia Barracellare sarà effettuato mediante accredita-

mento sul C/C bancario N. **11274073** presso la Banca **Banco posta** Via

Roma IBAN **IT57K0760117200000011274073**, mese per mese, entro 30 giorni dalla

presentazione della necessaria documentazione richiesta da Laore.

Articolo 9 - Controlli

L'Agenzia Laore, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni o con altre idonee modalità, potrà verificare periodicamente o a campione, la quantità e la qualità delle attività svolte dal Gruppo Comunale Volontari e dalla Compagnia, anche per il tramite di appositi strumenti di geolocalizzazione.

Art. 10 - Riservatezza e proprietà dei risultati

Le Parti sono tenute ad osservare la riservatezza per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che le fossero stati comunicati in virtù della presente convenzione.

Tutti i risultati parziali e finali, direttamente o indirettamente derivanti dal presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti e potranno essere utilizzati riportando le denominazioni di entrambe le amministrazioni.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati del presente Accordo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea,

UE 2016/679.

I dati saranno trattati, nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, esclusivamente per finalità connesse alla stipula e gestione del presente Accordo ed il loro

trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali, al fine di adempiere a tutti gli obblighi amministrativi, contabili, tributari e previdenziali cui le parti sono tenute per legge.

Il Titolare del trattamento per l'Agenzia Lavoro Sardegna è il Legale Rappresentante *pro tempore*. Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente per materia al quale è possibile rivolgersi per accedere ai suddetti dati e per chiederne la correzione, l'integrazione e, ove ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Il Titolare del trattamento per il Comune è _____ # Sindaco in qualità di legale rappresentante. Il Responsabile del trattamento è **Giangiuseppe Nurra** ;

Il Titolare del trattamento per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile è **legale rappresentante** . Il responsabile del trattamento è **Onida Tonio** ;

Il Titolare del trattamento per la Compagnia Barracellare è **legale rappresentante** .

Il Responsabile del trattamento è **Lisai Piero** .

Art. 12 - Codice di comportamento

I soggetti firmatari, con riferimento alle prestazioni in oggetto del presente Accordo, si impegnano ad osservare e far osservare al proprio personale, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del personale RAS, degli Enti, delle Agenzie e delle società partecipate, approvato con D.G.R. n. 43/7 del 29/10/2021. A tal fine la stessa dovrà prendere visione del Codice di Comportamento disponibile nel sito www.sardegnaagricoltura.it al seguente link <http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente/> e dovrà rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione degli ob-

blighi di cui al Codice di Comportamento costituisce motivo di recesso immediato dal presente Accordo.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le Parti, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo, hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di impossibilità sopravvenuta, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo, con preavviso di almeno 5 giorni solari, da comunicarsi con PEC. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e l'Agenzia si impegna a corrispondere alla al Gruppo comunale Volontari e alla Compagnia l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 14 - Controversie e Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo saranno devolute alla competente giurisdizione del Foro di Cagliari.

Art. 15 - Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che il presente Accordo, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

La presente convenzione, redatta sottoforma di scrittura privata non autenticata, sottoscritta con firma digitale in unico originale, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo relativa al presente Accordo è a carico dell'Agenzia Laore.

Il presenta Accordo si compone di 14 pagine e 16 articoli.

Art. 16 - Norme finali

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Agenzia Lavori Sardegna

il Direttore del Servizio Sviluppo e Sostenibilità delle Attività Agricole

(nome e cognome)

Per il Comune di

Anela

Il _____
Sindaco Gianguseppe Nura

(nome e cognome)



Per il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile

Il _____
Presidente Onida Tonio

(nome e cognome)

S.O.G.I.T.

**Protezione Civile
SEZIONE DI ANELA**

Per la Compagnia Barracellare

Il _____
Capitano Lisai Piero

(nome e cognome)

**COMPAGNIA BARRACELLARE
ANELA
Il Cap. Piero Lisai**